



COMUNE DI CARPINO
PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del **21/03/2018** n° **10**

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - IUC. Approvazione delle aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'Anno 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 18,00 nella solita sala delle riunioni del Consiglio Comunale, nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa in materia, è stato per oggi convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Il Presidente del Consiglio Comunale Nicolino GRAMAZIO ha assunto la Presidenza e fatto eseguire l'appello, dal quale sono risultati:

- | | | |
|-----|-----------|--------------|
| 1) | DI BRINA | Rocco |
| 2) | FORESTA | Caterina |
| 3) | GALLO | Michele |
| 4) | FUSILLO | Piero |
| 5) | PALMIERI | Maria Nicola |
| 6) | BASANISI | Santino |
| 7) | SILVESTRI | Matteo |
| 8) | DI MAURO | Giovanni |
| 9) | GRAMAZIO | Nicolino |
| 10) | TROMBETTA | Nicola Maria |
| 11) | GENTILE | Giuseppe |
| 12) | MANZO | Rocco |
| 13) | RUO | Rocco |

TOTALE

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X
11	2

Totale presenti: n° 11

Totale assenti: n° 2

su n° 12 assegnati al Comune, oltre il Sindaco

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Raffaele Mario MACCARONE

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti intervenuti è legale per deliberare, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che alla trattazione dell'oggetto sono assenti i consiglieri comunali: (R. Ruo e G. Gentile);

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che: “... Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015...”;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...”;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 in data 15.07.2014, *esecutiva ai sensi di legge*;

Richiamato tale Regolamento che ha previsto:

- b) un riparto del carico tributario complessivo del 15% a carico dell'utilizzatore e del 85% a carico del possessore;

Richiamata la propria deliberazione n.11 in data 09.03.2017, con la quale, per l'anno di imposta 2017, questo Comune ha deciso:

- *l'applicazione della TASI nella misura del 2 per mille per tutte le categorie;*

Considerato che il gettito TASI previsto in riscossione per l'anno 2017 ammonta a €. 151.000,00;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito,*

l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...”;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, anche per l'anno di imposta **2018**, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2017 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Aliquote e detrazioni IMU anno 2018

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille/103,29
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti I° grado linea retta	8,6 per mille abbattimento 50%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	8,6 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	8,6 per mille
Altri immobili	8,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 103,29

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto, quindi fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2018, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1 comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'art. 1, comma 28 della legge 208/2015;

	Aliquota
--	----------

Partispecie	
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	esente
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	2 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	2 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	2 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Altri immobili	2 per mille

Stimato in €. 151.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- viabilità, circolazione e servizi connessi;
- manutenzione del verde;
- protezione civile;
- Servizi di Polizia Municipale esclusi quelli con riferimento ai proventi al C.d.S.;
- Anagrafe ed elettorale;
- Gestione edifici e scuole;
- Urbanistica e gestione del territorio;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal numero 1) al numero 8), di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica	€ 204.700,00
2	viabilità, circolazione e servizi connessi	€ 39.900,00
3	protezione civile	€ 5.000,00
4	manutenzione del verde	€ 3.000,00
5	Servizi di Polizia Municipale esclusi quelli con	€ 118.335,78

	riferimento ai proventi al C.d.S	
6	Anagrafe ed elettorale	€ 104.650,00
7	Gestione edifici e scuole	€ 70.500,00
8	Urbanistica e gestione del territorio	€ 107.858,69
9		€
10		€
TOTALE		€ 653.944,47

a fronte di un gettito di €. 151.000,00 (copertura 23,09%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 1, comma 174, del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- e) il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti

- a favore n. 9;
- contrari n. 2 (R. Manzo e N. M. Trombetta);

DELIBERA

c) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018¹:

Plurispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	esente
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	2 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	2 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	2 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Altri immobili	2 per mille

- d) di stimare in €. 151.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- e) di stabilire in €. 653.944,47 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 8) di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 204.700,00
2	viabilità, circolazione e servizi connessi	€ 39.900,00
3	protezione civile	€ 5.000,00
4	manutenzione del verde	€ 3.000,00
5	Servizi di Polizia Municipale esclusi quelli con riferimento ai proventi al C.d.S	€ 118.335,78
6	Anagrafe ed elettorale	€ 104.650,00

¹ La differenziazione delle aliquote proposta di seguito rappresenta un semplice suggerimento che i comuni possono liberamente modificare nel rispetto delle aliquote massime previste e della clausola di salvaguardia di cui al comma 677 della legge n. 147/2013.

7	Gestione edifici e scuole	€ 70.500,00
8	Urbanistica e gestione del territorio	€ 107.858,69
9		€
10		€
TOTALE		€ 653.944,47

- f) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della Legge n. 147/2013;
- g) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione trasparente;

Con successiva votazione all'uopo espressa dai n. 11 componenti presenti e votanti e con il seguente esito di voti:

- Favorevoli n. 9;
- Contrari n. 2 (R. Manzo e N. M. Trombetta);

D E L I B E R A

Di accordare al presente provvedimento l'immediata esigibilità.

COMUNE DI CARPINO

-PROVINCIA DI FOGGIA-

REVISORE UNICO
(DOTT. LEONARDO SIMONE)

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018".

L'anno 2018, il giorno 10 del mese di Marzo, io sottoscritto Dott. Leonardo Simone, Revisore Unico dell'Ente; ricevuta in data 23.02.2018 la comunicazione prot. n. 1534 pervenuta dal Responsabile del Settore Economico Finanziario dell'ente ed avente ad oggetto: "Richiesta parere su bilancio di previsione 2018-2020 – trasmissione atti";

VISTO

- il D.lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità dell'ente;
- il Regolamento delle Entrate Tributarie dell'ente;

Esaminata la documentazione ricevuta:

- . Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Imposta Unica Comunale - I.U.C. Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018";
- . Parere per la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario rilasciato in data 16 FEBBRAIO 1018

Constatato che:

- . sulla base dell'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), l'ente per l'anno d'imposta 2018, può unicamente ridurre o confermare l'aliquota della TASI e confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2017 sugli immobili diversi da quelli esonerati;
- . sulla base dell'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, e dell'art. 1, comma 28, legge 208/2015, e della Circolare del MEF n. 2/DF del 29 Luglio 2014, è stata rispettata la clausola di salvaguardia in favore dei contribuenti delle aliquote IMU + TASI;
- . l'ente per l'anno d'imposta 2018 intende applicare le seguenti aliquote TASI:

Immobili	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	esente
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	2 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	2 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	2 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
altri immobili	2 per mille

confermando le aliquote dell'anno precedente.

è stato quantificato in € 151.000,00 il gettito complessivo del tributo per i servizi indivisibili TASI per l'anno 2018, derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra; il costo complessivo dei servizi indivisibili pari a € 653.944,47, alla cui parziale copertura è destinato il gettito TASI comprende le seguenti voci:

	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 204.700,00
2	Viabilità, circolazione e servizi connessi	€ 39.900,00
3	Protezione civile	€ 5.000,00
4	Manutenzione del verde	€ 3.000,00
5	Servizi di Polizia Municipale esclusi quelli con riferimento ai proventi al C.d.S	€ 118.335,78
6	Anagrafe ed elettorale	€ 104.650,00
7	Gestione edifici e scuole	€ 70.500,00
8	Urbanistica e gestione del territorio	€ 107.858,69
	TOTALE	€ 653.944,47

Il Revisore, limitatamente alle proprie competenze, esprime parere favorevole.

FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto.

Conversano, 10 Marzo 201

Il Revisore Unico
Dott. Leonardo SIMONE

COMUNE DI CARPINO
(PROVINCIA DI FOGGIA)

SETTORE FINANZIARIO

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO
(per la propria competenza)

Eseguita a termine di legge l'istruttoria dell'adozione del provvedimento finale da parte dell'Organo deliberante;

Viste ed applicate le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali vigenti per la materia;

Visto lo statuto comunale;

Visto per la competenza il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto per la competenza il D. Lgs n. 267/2000;

Esprime per la regolarità tecnica e contabile

Parere Favorevole

Gli atti vengono rimessi all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. Dalla data di esecutività e di assunzione incarico della deliberazione, verranno assunti da questo Ufficio gli atti di gestione relativi all'attuazione dell'obiettivo programmatico espresso dall'Organo deliberante, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente, fatta salva ogni altra competenza di legge e/o regolamentare.

CARPINO, li 16.02.2018



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Rag. Angelo D'Antuono

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f. to Nicolino GRAMAZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f. to Dott. Mario Raffaele MACCARONE

PUBBLICAZIONE n° 294

Il sottoscritto MESSO Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, il giorno **06 APR. 2018** è stata affissa all'Albo Pretorio per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267).

Carpino, li **06 APR 2018**

IL MESSO COMUNALE
f. to Domenico DELLE FAVE

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- diventa esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267

Carpino, li **6-4-18**

Segretario Comunale
f. to Dott. Raffaele Mario MACCARONE

copia conforme all'originale per uso amministrativo

Carpino, li **06 APR, 2018**

Segretario Comunale
Dott. **GIULIANA MARIA CANTINO**